



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI RIMINI

Sezione Unica CIVILE

dott. Francesca Miconi Presidente Relatore

dott. Maura Mancini Giudice

dott. Maria Carla Corvetta Giudice

Nel procedimento iscritto al n. **r.g. 67/2023** promosso ex art.
66 e 268 CCI da:

NATASCIA GALLI E MASSIMILIANO MALTESU

DEBITORI

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Rilevato che con ricorso depositato in data 24-5-2023 Natascia
Galli e Massimiliano Maltesu, coniugi, ex imprenditori e garanti di
società non più attive e cancellate da oltre un anno dal RRII ,



attualmente entrambi lavoratori dipendenti , hanno chiesto ai sensi dell'art. 268, comma 1 CCI e dell'art 66 CCII la dichiarazione di apertura di una procedura di liquidazione controllata dei propri beni;

Considerato che dal rinvio alla disciplina generale del procedimento unitario di cui al titolo III, in quanto compatibile, discende l'applicabilità del principio secondo cui il procedimento promosso dal debitore diviene contenzioso in senso proprio, e richiede quindi la convocazione delle parti, solo nell'ipotesi in cui siano individuabili specifici contraddittori (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 20187 del 18.08.2017 richiamata da Trib. Verona, II sez., 20.9.2022), ipotesi che non ricorre nel presente caso;

ritenuta la competenza del Tribunale adito *ex* articoli 27, commi 2 e 3 CCI, poiché i ricorrenti hanno la propria residenza nel circondario del Tribunale di Rimini;

ritenuta altresì l'ammissibilità del ricorso congiunto, ai sensi dell'art. 66 CCII, da parte di membri della stessa famiglia, qualora siano conviventi o il sovraindebitamento abbia origine comune, ferma la distinzione delle masse. A tal riguardo, si osserva che la norma relativa alle procedura familiari è collocata tra le disposizioni generali sulle procedure di soluzione della crisi da sovraindebitamento, disposizioni generali in cui è inserito anche l'art. 65 , il quale richiama, tra le norme applicabili agli strumenti a disposizione dei debitori di cui all'art. 2, comma 1, lett. c) , sia quelle del capo II del titolo IV (procedure negoziali) , sia quelle del titolo V, capo IX (liquidazione controllata). Resta ovviamente ferma, nell'ambito dell'unitaria procedura, la



distinzione delle masse attive e passive di ciascun debitore. Nel caso di specie i ricorrenti appartengono ad un unico nucleo familiare e l'indebitamento ha origine comune;

Ritenuta, allo stato, la completezza del corredo documentale richiesto dall'art 39, commi 1 e 2 CCI;

Ritenuto che la Relazione dell'OCC sia adeguatamente motivata in relazione ai documenti prodotti e risponda ai requisiti previsti dall'art 269, comma 2, CCI;

ritenuto che sulla base della documentazione depositata:

- sussista lo stato di sovraindebitamento dei ricorrenti ai sensi dell'art 2, comma 1, lett. C CCI, poiché il loro patrimonio non consente la soddisfazione delle obbligazioni assunte;

- Ricorrano le condizioni per la apertura della procedura di Liquidazione Controllata;

ritenuto, quanto alla durata della procedura, che questa debba necessariamente dipendere dal tempo occorrente per la liquidazione dei beni rientranti nell'attivo;

che nel concetto di "liquidazione dei beni" si debba ricomprendere anche la apprensione dei redditi e delle pensioni dei debitori, secondo l'orientamento giurisprudenziale formatosi sotto il vigore della L. n. 3 del 2012;

che tuttavia, poiché a norma dell'art 282 CCI l'esdebitazione del



sovraindebitato opera di diritto decorsi tre anni dalla apertura della liquidazione controllata (a meno che non ricorrano le condizioni previste dall'art 280 del citato decreto o nel caso in cui il debitore abbia determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode), la liquidazione non potrà proseguire oltre i tre anni per l'acquisizione di beni futuri, come le quote di reddito non ancora maturate, potendo invece procedersi alle operazioni di liquidazione dei beni già presenti nel patrimonio alla data di apertura, fino ad esaurimento (in applicazione analogica dell'art 281 CCI ed in conformità alle disposizioni comunitarie da cui la normativa deriva);

Considerato che, ai fini della determinazione della quota di reddito disponibile ai sensi dell'art 268 c 4 lett b CCI – la cui quantificazione va operata in questa sede, salva successiva revisione da parte del Giudice delegato previa acquisizione di ulteriori notizie, dal momento che l'art 270 CCI impone al Tribunale di ordinare la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, qui consistenti , di fatto, nel solo reddito - si deve tenere conto delle condizioni familiari dei debitori;

preso atto che i debitori Galli Natascia e Maltesu Massimiliano percepiscono, rispettivamente, una entrata netta mensile di circa euro 1.000 la Galli (retribuzione) ; di circa € 3250 il Maltesu (retribuzione), a cui va aggiunto l'importo di € 350 mensili a titolo di Assegno Unico per i figli ed € 232 per pensione di invalidità;

ritenuto – con riguardo ai suddetti redditi percepiti dai ricorrenti - che non possa essere oggetto della liquidazione controllata a norma



dell'art. 268, comma 4 lett. a) e lett. b) CCI, la parte impignorabile per legge ex art. 545 c.p.c. (per la quota di $\frac{1}{2}$, stante il simultaneo concorso di più tipologie di debito e quindi l'applicabilità del comma 5 della norma); che , inoltre, non sia pignorabile l'Assegno Unico , in forza dell'art 22 DPR 797/1955 (impignorabilità degli assegni familiari, se non per alimenti) , né la pensione di invalidità , in forza dell'art 545 comma 7 cpc attualmente vigente, in quanto – a prescindere dalla sua natura assistenziale o invece previdenziale, qui non chiarita – inferiore ad € 1000;

ritenuto pertanto che, attualmente e salvo più elevato importo delle retribuzioni, la quota del reddito della Galli astrattamente acquisibile alla liquidazione sia pari ad € 500 mensili (metà di € 1000) e quella del reddito del Maltesu ad € 1.625 mensili (metà di € 3250) ;

Ritenuto che, la quota di reddito da lasciare nella disponibilità dei debitori ai sensi dell'art 268, comma 4, lett. B, CCI – comprensiva della quota impignorabile , che integra il suo limite minimo - debba essere determinata come segue:

le spese necessarie al mantenimento del nucleo familiare, composto dai debitori e due figlie, di 17 e 13 anni , vanno rideterminate – in ragione dell'equo contemperamento degli interessi dei creditori con le esigenze di vita dei debitori - in complessivi € 3.150 (anziché nella maggiore somma indicata dai ricorrenti) , dovendosi ridurre sia le “spese per i cani” , sia quelle per “ svago sport e tempo libero” delle figlie, già in presenza di un canone di locazione per la abitazione piuttosto elevato;



entrambi i coniugi, in proporzione dei rispettivi redditi, sono tenuti a partecipare alla spesa mensile per il mantenimento della famiglia, e quindi la Galli per circa un quinto – pari ad € 630 ; ed il marito per i restanti quattro quinti , e cioè € 2520; di conseguenza, l'importo che varrà lasciato a disposizione dei debitori corrisponde, rispettivamente , alle suddette somme, con acquisizione alla liquidazione della eccedenza rispetto alle rispettive entrate complessive (€ 370 mensili dalla Galli, o somma maggiore in caso di reddito mensile più elevato; € 1312 mensili dal Maltesu, o somma maggiore in caso di reddito mensile più elevato);

ritenuto opportuno disporre che l'intera somma mensilmente percepita a titolo di reddito/pensione dai ricorrenti venga appresa dal Liquidatore, con onere di quest'ultimo di versare al debitore il solo importo stabilito dal Tribunale ai sensi del paragrafo che precede;

rilevato come la procedura ex artt. 268 e ss. CCII, determinando la liquidazione dell'intero patrimonio salvo le ipotesi di cui all'art. 270 co. 2 lett. e) CCI, non consenta al debitore di formulare una proposta di liquidazione selettiva dei propri beni;

ritenuto opportuno sottrarre alla liquidazione l'autoveicolo BMW X1 tg EP960MG immatricolato nel 2012 ed intestato a Galli Natascia, alla luce del verosimile valore di realizzo dello stesso e della funzionalità al percepimento dei redditi da parte dei debitori;

ritenuto che ai sensi dell'art 270, comma 2, lett. b) CCI debba essere nominato liquidatore l'Avv Alessandra Urbinati – essendo



opportuno ridurre le spese di liquidazione con compenso ad uno solo dei Gestori della crisi e tenuto presente che, in caso di dissenso fra i due professionisti, non potrebbe formarsi una maggioranza;

visto l'art. 270 CCI;

DICHIARA

aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di NATASCIA GALLI e MALTESU MASSIMILIANO

Nomina Giudice Delegato **la Dr Francesca Miconi**;

Nomina Liquidatore **l'Avv Alessandra Urbinati**, invitandolo a relazionare semestralmente sullo stato della procedura;

Ordina ai debitori il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatori, nonché dell'elenco dei creditori;

Assegna ai terzi che vantano diritti sui beni dei debitori e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine di giorni 60 entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al Liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCI;

Ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione (ad eccezione dell'autoveicolo BMW X1 tg EP960MG immatricolato nel 2012 ed intestato a Galli Natascia, per le ragioni indicate in parte motiva);



dispone che, nei limiti di durata indicati in motivazione e comunque previa relazione del liquidatore sulle modalità di formazione del sovraindebitamento, risultino esclusi dalla liquidazione i redditi dei ricorrenti nei limiti indicati in parte motiva;

Dispone che il liquidatore:

- notifichi la sentenza ai debitori, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, a norma dell'art. 270, comma 4, CCI;

- Inserisca la sentenza nel sito internet del Tribunale o del Ministero della Giustizia e nel registro delle imprese;

- Trascriva la sentenza presso gli uffici competenti;

- entro 30 giorni dalla comunicazione della sentenza, aggiorni l'elenco dei creditori e dei titolari dei diritti reali sui beni oggetto di liquidazione; notifichi loro la sentenza indicando l'indirizzo PEC a cui dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo o di rivendica o restituzione di beni;

- Entro 90 giorni dalla apertura della liquidazione controllata, provveda all'inventario ed alla redazione del programma di liquidazione, da sottoporre al Giudice delegato per l'approvazione;

- Entro 45 gg dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande, attivi la procedura di formazione dello stato passivo *ex art 273 CCI*;

- Entro il 30 giugno ed il 30 dicembre di ogni anno depositi un



rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto di gestione e dalla documentazione giustificativa, con estratto del C/C della procedura. Il liquidatore indicherà nel rapporto se i ricorrenti stiano cooperando al regolare e proficuo andamento della procedura ed ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione, secondo le previsioni degli articoli 280 e 282 CCI; il rapporto, dopo il visto del Giudice, sarà comunicato ai creditori ed ai debitori;

Inoltre, il Liquidatore:

- In prossimità del decorso di tre anni trasmetterà ai creditori ed al Giudice una relazione con cui prenderà posizione sulle condizioni di cui agli artt. 280 e 282 CCI; riferirà poi con relazione finale all'esito di eventuali osservazioni dei creditori;

- al termine delle operazioni di liquidazione, presenterà il conto di gestione, richiederà il compenso, procederà successivamente al riparto finale e chiederà la chiusura della procedura.

Si comunichi al liquidatore ed all'OCC.

Così deciso in Rimini, nella camera di consiglio del 1 giugno 2023

Il Presidente

dott. Francesca Miconi

